

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-526/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 11, nn. 1 e 2 — Scarico di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane — Assoggettamento a preve regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche — Mancanza di autorizzazione)

(2011/C 30/13)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Inez Fernandez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Licenza di scarico delle acque reflue — «Estação de Serviço Sobritos»

Dispositivo

- 1) La Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale nella zona di Matosinhos, «Estação de Serviço Sobritos» senza adeguata autorizzazione a tal fine rilasciata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-534/09) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione dell'inquinamento — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti)

(2011/C 30/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti siano gestiti conformemente ai requisiti della direttiva

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, affinché entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b), ed all'articolo 15, n. 2, di tale direttiva, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, n. 1, della direttiva in parola.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010.